RECANTE I PROVVEDIMENTI PER RIORDINARE LA SEZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DI CREDITO VITTORIO EMANUELE III PER LE CALABRIE E AGEVOLARE LA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 8

L'atto notorio ed il certificato della Giunta comunale di che all'art. 48 della legge del 9 luglio 1908, n. 445, sono sufficienti a provare il possesso legittimo, senza che occorra altro documento, sempre che l'ultimo nome iscritto in catasto corrisponda al nome del richiedente, in caso contrario il richiedente il mutuo dovra' provare la legittimita' della provenienza a cominciare dall'ultimo inscritto in catasto sino a lui ed operare la voltura.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recante i provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 907
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-i-provvedimenti-per-riordinare-la-sezione-temporanea-dell/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it